

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2642

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi

giugno 2012
n. 366



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2642

Nuove disposizioni in
materia di utilizzo dei
termini “cuoio”, “pelle” e
“pelliccia” e di quelli da
essi derivanti o loro
sinonimi

giugno 2012

n. 366

a cura di: G. Buonomo
hanno collaborato: S. Ferrari, S. Bonanni

AVVERTENZA

La pelle è un articolo che si trova in commercio da almeno cinque millenni; negli ultimi cinquecento anni è stato oggetto di molteplici tentativi di imitazione, ma già nel corso del Medio evo una delle funzioni delle Gilde competenti era di assicurarsi della fedeltà della qualificazione del prodotto come pelle o cuoio (addirittura dotandosi di poteri diretti di perquisizione, sequestro e pubblica distruzione delle partite di materiale differente da quanto pretendeva di essere). Una lontana reminiscenza di questo approccio si riscontra nei Paesi di *Common law*, che preferiscono (in luogo di normative di diritto statale) disciplinare la materia facendo riferimento alle definizioni standard di pelle e cuoio recate da appositi Istituti incaricati della determinazione merceologica del prodotto: nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord, ad esempio, il BS 2780:1983 n. 159 disciplina la definizione di "Leather"¹, e la sua fonte è l'*International Council of Tanners* (la disciplina concerne anche le definizioni di "Coated Leather"² e di "Laminated Leather"³).

In Italia, invece, si segue l'approccio normativo statale (esistente anche in Francia e Spagna), testimoniato dalla legge n. 1112 del 1966: l'idea di sostituirvi una nuova legge - operata, nel corso della XVI legislatura, con la presentazione e l'esame del disegno di legge n. 2642 del Senato (IZZO. - *Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi*) - rappresenta il secondo tentativo di corrispondere alle esigenze del settore della produzione di articoli in pelle e cuoio.

Il primo tentativo, coronato dall'approvazione della legge 8 aprile 2010, n. 55 (*Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*), è stato oggetto di reiterate denunce di inattuazione⁴ a seguito della mancata emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge.

¹ "Hide or skin with its original fibrous structure more or less intact, tanned to be imputrescible. The hair or wool may or may not have been removed. It is also made from a hide or skin that has been split into layers or segmented either before or after tanning". Interessanti, anche ai fini di cui all'articolo 1, sono le seguenti note: "Note 1: If the leather has a surface coating, the mean thickness of this surface layer, however applied, has to be 0.15mm or less. See 56, 156, 189, 190 and 191. Note 2: If the tanned hide or skin is disintegrated mechanically and/or chemically into fibrous particles, small pieces or powder and then, with or without combination of a binding agent, is made into sheets or forms, such sheets or forms are not leather."

² No. 56: A product where the surface coating applied to the leather substrate does not exceed one-third of the total thickness of the product, but is in excess of 0.15mm. Note: If the surface appearance is shiny, the term 'patent coated leather' is permissible (see 189).

³ No. 156: (a) A composite of two or more layers of leather. (b) A composite of a layer of leather and one or more layers of another sheet or film of plastics or other material. Note: The term is applied to products that are excluded from the definitions of leather (see 159) and coated leather (see 56). The components should be identified according to the proportion they form of the total thickness, eg, leather/polyurethane laminate if the leather component exceeds 50%."

⁴ V. sedute dell'Assemblea della Camera dei deputati del 7 e 9 novembre 2011 e le mozioni discusse in quella sede.

Peraltro, il disegno di legge n. 2642 evita di entrare nella questione della denominazione d'origine "*made in Italy*" che fu all'origine dei rilievi in ordine alla compatibilità europea⁵ della legge n. 55. Esso, semmai, appare operare lungo il diverso filone della disciplina merceologica, rispondendo anche ad alcune suggestioni già avanzate in dottrina⁶. Che l'espressione «made in Italy» sia descrittiva di un'origine piuttosto che vero e proprio marchio, era stato già rilevato⁷ da tempo. In quest'ottica non sarebbe più necessario istituire un marchio *ad hoc* «made in Italy», bensì agire per tutelare la qualità di specifici settori della produzione italiana⁸.

Si tratta di una linea di indirizzo che corrisponde alla descrizione della *ratio* del provvedimento offerta dal relatore Izzo nella seduta introduttiva dell'esame in sede referente: "il nostro Paese ha una lunga tradizione in campo manifatturiero e artigianale e in questo settore in particolare, come dimostrano le numerose imprese di successo che sono presenti sul mercato internazionale; un successo legato anche alla qualità di un prodotto in cui l'intervento umano è determinante. Ecco perché nel provvedimento si dà anche il giusto rilievo all'aspetto del lavoro, sia sotto il profilo geografico sia sotto quello sanitario, posto che non pochi sono stati in passato i casi di produzioni provenienti dall'estero originate da processi produttivi che non tenevano nella debita considerazione la salute del lavoratore"⁹.

⁵ Questione emersa già in sede di lavori preparatori, come attesta il parere favorevole espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV) della Camera dei deputati il 25 novembre 2009 (pubblicato nel 251° Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della XVI legislatura) sul nuovo testo dell'Atto Camera n. 2624 (Reguzzoni e abb. - *Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani*). Vi si legge che: "esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza".

⁶ Gabriele Lazzeretti, *La repressione penale delle false e fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti industriali e la tutela del «made in Italy»*, in Riv. dir. ind. 2008, 02, 53, ad esempio, sostiene che "sarebbe (...) necessario, a seconda della tipologia di prodotto, pensare all'impiego di indicazioni diverse da «made in Italy», quali, ad esempio, «vero cuoio italiano»; «pelletteria italiana», «moda e abbigliamento italiano» ecc. L'impiego di questi ipotetici marchi di qualità, oltre a fornire al consumatore informazioni più precise e puntuali sulla natura e, soprattutto, sulla qualità dei prodotti, sui materiali impiegati, sulle tecniche di lavorazione seguite ecc., non incontrerebbe i problemi sin qui evidenziati con riferimento al generico marchio «made in Italy» che pertanto resterebbe più opportunamente relegato a svolgere il ruolo di semplice indicazione relativa al luogo di materiale fabbricazione del prodotto. Ruolo questo che generalmente svolgono proprio i marchi di origine in tutti i Paesi in cui esiste l'obbligo di indicazione di origine del prodotto".

⁷ D. Sangiorgio, *L'ultima sul «made in Italy»*, in Dir. ind., n. 3, 2006, 219.

⁸ Ma "non di tutta la produzione in quanto tale, ma solo di quella parte per la quale il nostro Paese gode di fama e rinomanza": così Gabriele Lazzeretti, *op. cit.*, per il quale "si dovrebbe quindi pensare ad altre espressioni che non abbiano come significato esplicito quello di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto".

⁹ Decima Commissione del Senato, Resoconto sommario n. 259 del 17 gennaio 2012.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 2	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 3	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 4	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 5	
Scheda di lettura.....	37

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

La disposizione dilata la vigente definizione di pelle e cuoio sotto due direttrici:

- da un lato, al **comma 1** si specifica che i prodotti possono essere "con o senza pelo" e che gli articoli con esse (spoglie) fabbricati non possono essere eventualmente ricoperti di strati di altro materiale, quando questi siano di spessore superiore a 0,15 millimetri;

- dall'altro lato, si specifica sotto il profilo semantico che la riserva legale di utilizzo della definizione si estende anche ai termini: derivanti da «cuoio», «pelle» o «pelliccia»; sinonimi di «cuoio», «pelle» o «pelliccia»; tradotti, in lingua diversa dall'italiano, da «cuoio», «pelle» o «pelliccia» (e dai loro derivati o sinonimi); «cuoio», «pelle» o «pelliccia» (e dai loro derivati o sinonimi o tradotti) utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole (**comma 2**).

Articolo 2

Rispetto alla definizione merceologica di cui all'articolo 1, quello proposto all'articolo 2 è un diverso ordine di questioni, ruotante intorno alla necessità - enunciata dalla relazione al disegno di legge - che oltre ai requisiti "sostanziali" siano "rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori" (**comma 1**).

La modalità della determinazione di questi requisiti ulteriori - che atterrebbero ad appositi "modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione" (**comma 2**) - è la loro certificazione da parte di "enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali". Il **comma 3** prevede la possibilità - per le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative - di riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.

Articolo 3

La disposizione riproduce buona parte della tecnica redazionale della legge n. 1112 del 1966. Il **comma 1**, infatti, si muove sulla falsariga dell'articolo 3 di quella legge, vietando di mettere in vendita o altrimenti in commercio con i nomi «cuoio» «pelle» e loro derivati o sinonimi, «pelliccia» o «pellicceria», ovvero sotto i nomi generici di «pellame» e «pelletteria», prodotti che non soddisfino i

requisiti sostanziali di cui all'articolo 1; la nuova norma aggiunge soltanto che la prescrizione si applica anche a termini tradotti in lingua diversa dall'italiano.

Il **comma 2**, poi, nei fatti rimodula quanto previsto all'articolo 4 della legge del 1966: essa si limitava a prevedere che "le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero", mentre la nuova norma introdurrebbe un obbligo di etichettatura, con l'indicazione dello Stato di provenienza, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 4

Il **comma 1** assiste con una sanzione amministrativa (aggiornata in euro e più elevata rispetto alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966) la disciplina recata dalla legge, senza distinguere tra le singole disposizioni.

Ha natura espressamente aggiuntiva l'azione civilistica apprestata poi al **comma 2**, ove si conferisce legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Articolo 5

Il **comma 1** abroga la legge precedente in materia, cioè la n. 1112 del 1966, la quale rientrava tra le eccezioni nominate dalla cd. manovra taglia-leggi.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

1. I termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse

fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nei casi in cui i termini di cui al medesimo comma sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.

Nella legislazione vigente già si riscontra una protezione legislativa della definizione di "pelle" e similari: la legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (di cui l'articolo 5 dispone l'abrogazione espressa) all'articolo 1 riservava i nomi «cuoio» e «pelle» "esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati"; analoga definizione recava l'articolo 2 per il nome «pelliccia», differendo solo per il fatto che essa si applica direttamente alle spoglie di animali (sempre sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre). Ad ognuna di queste definizioni le citate disposizioni, poi, equiparavano, da un lato, "gli articoli con esse fabbricati" e, dall'altro lato, "i termini che ne derivano o loro sinonimi".

La disposizione in commento dilata la vigente definizione cosiddetta «sostanziale» (od «organica») sotto due direttrici:

- da un lato, al **comma 1** si specifica che i prodotti possono essere "con o senza pelo" e che gli articoli con esse (spoglie) fabbricati non possono essere eventualmente ricoperti di strati di altro materiale, quando questi siano di spessore superiore a 0,15 millimetri;

- dall'altro lato, si specifica sotto il profilo semantico che la riserva legale di utilizzo della definizione si estende anche ai termini: derivanti da «cuoio», «pelle» o «pelliccia»; sinonimi di «cuoio», «pelle» o «pelliccia»; tradotti, in lingua diversa dall'italiano, da «cuoio», «pelle» o «pelliccia» (e dai loro derivati o sinonimi); «cuoio», «pelle» o «pelliccia» (e dai loro derivati o sinonimi o tradotti) utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole (**comma 2**).

L'effetto di tali previsioni va anzitutto valutato sotto il profilo letterale¹⁰: in Francia l'art. 1, par. II, *Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010*¹¹ definisce:

- "*cuir*": "*le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur*";

- "*croûte de cuir* " o "*refente de cuir*": "*la partie interne d'un cuir obtenue par division du cuir dans son épaisseur ou par toute autre opération ayant entraîné l'élimination complète de la couche externe et sur laquelle l'ensemble des points d'implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de la croûte de cuir de porc, l'implantation des follicules pileux peut rester apparente*".

Quanto alle regole semantiche, l'articolo 2 del medesimo decreto vieta l'utilizzazione della parola « cuir » "*à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée*", quando siano chiamate a designare qualsiasi materia che non sia "*celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau*". Parimenti vietato è l'impiego di una specie animale come specificazione della parola, quando sia designato un prodotto ricavato da una specie animale diversa.

In Spagna opera la normativa contenuta nel Real Decreto 769/1984, il cui articolo 2 definisce:

"a) *Piel*: *la parte del cuerpo de los animales que compuesta por varias capas de tejidos celulares forma la cubierta externa de dicho cuerpo, empleándose especialmente para las especies de menor tamaño o para los mamíferos de mayor tamaño que no hayan alcanzado su estado adulto, tales como terneras y potros.*

b) *Cuero*: *la parte del cuerpo de los animales que compuesta de varias capas de tejidos celulares forme la cubierta externa de dicho cuerpo empleándose especialmente para los mamíferos de mayor tamaño, adultos plenamente desarrollados, como los bóvidos y équidos.*

c) *Curtido*: *los cueros y pieles que conserven su estructura natural y que hayan sido tratados de forma tal que resulten permanentemente imputrescibles, pudiendo haberse eliminado o no su pelo o lana. No tendrá la consideración de*

¹⁰ Cfr. Avv. M. Mussi – Tornato, *Is leather loosing its identity?* , in *Corium – Quo vadis? Perspectives for Leather Markets*, 11/10/2010, Bologna, citato da Maria Teresa Zanola, "Terminologia economico-finanziaria", X Giornata Gruppo di lavoro REI, Roma, 29 novembre 2010.

¹¹ *Publié au Journal Officiel de la République française, complété par son arrêté d'application du 8 février 2010.*

curtido la piel o cuero que haya sido sometida a algún proceso conservante de su estado natural.

d) Piel curtida para peletería: pieles tratadas o acabadas de forma análoga a la de los curtidos, pero sin que se les haya separado el pelo o lana."

Il successivo articolo 3 vieta l'utilizzo delle citate denominazioni per: "*a) aquellos productos que habiendo sido obtenidos de pieles o cueros de animales hayan perdido su estructura natural por haber sido sometidos a un proceso mecánico o químico de fragmentación, molienda, pulverización u otros análogos, procediendo posteriormente a su aglomeración o reconstitución; b) las pieles, cueros o curtidos, cuando el espesor de su recubrimiento sea igual o superior a 0,3 milímetros, o que supere a un tercio del espesor del conjunto."*

Mentre quindi la presenza di strati ricoprenti non appare dirimente per la normativa d'Oltralpe, essa è rilevante in quella d'Oltrepirenei, ma con una soglia (alternativa) di 0,3 millimetri ovvero di un terzo dello spessore totale del prodotto.

La soglia contenuta nel comma 1 dell'articolo in commento, piuttosto, pare ispirarsi a quella presente nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, n. 94/11/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore¹². Vi si prevede (allegato I, n. 2) che:

"*a) 1) Cuoio: termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotto chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'art. 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.*

¹² Pubblicata nella G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100; entrata in vigore il 9 maggio 1994; recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 11 aprile 1996.

a) 2) Cuoio rivestito: un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm."

Pertanto, nella normativa europea i due requisiti sono presenti, ma la soglia è di 0,15 millimetri e, alternativamente, il secondo (non superare il terzo dello spessore) determina l'utilizzo della diversa denominazione "cuoio rivestito". Soprattutto, però, si tratta di una normativa limitata ad un solo possibile impiego¹³ della pelle e del cuoio: le calzature.

In ordine a tale utilizzo, è pertanto applicabile la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tutela della normativa di armonizzazione delle denominazioni di vendita: sia pur con riferimento ad una disciplina a più avanzato livello di completezza (l'art. 3 della direttiva 2000/36, che ha realizzato un'armonizzazione delle denominazioni di vendita relative ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana finalizzata a garantire l'unicità del mercato interno), la sentenza della Prima Sezione della Corte 25 novembre 2010, nella causa C-47/09 (*Commissione europea contro Repubblica italiana*) ha affermato che "l'aggiunta di aggettivi qualificativi è subordinata al rispetto delle condizioni specifiche previste all'art.3, n.5, della direttiva 2000/36. Inoltre, l'art.4 di tale direttiva prevede che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati nell'allegato I, disposizioni nazionali non previste dalla stessa direttiva 2000/36 (...) la Repubblica italiana, prevedendo la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti".

La direttiva 94/11/CE pare rispondere al medesimo criterio di armonizzazione, sia pur limitatamente all'utilizzo calzaturiero di cuoio e pelle: l'articolo 3 prevede che "fatti salvi altri obblighi contenuti nella normativa comunitaria, gli Stati membri non possono vietare o impedire la commercializzazione sul loro

¹³ Per una disamina abbastanza esaustiva delle restanti modalità d'impiego dell'industria della pelle animale, v. orden de 15 de febrero de 1990, che estendeva il real decreto 769/1984 (sulla manifattura in pelle) a "*todas clase de articulos de marroquineria y viaje, considerandose como tales, entre otros, los siguientes: a) articulos de viaje y bolsos, incluido los deportivos; b) los articulos que se citan a continuacion siempre y cuando esten elaborados total o parcialmente con piel, cuero o materiales sustitutos: cinturones y correas; monederos, billeteros, pitilleras, petacas y articulos destinados a los mismos fines, siempre que estos esten forrados o elaborados con piel, cuero o materiales sustitutos; carteras o portafolios de documentos y carteras de colegial; cajas, estuches y fundas; articulos de recuerdo, regalo y decoracion elaborados o forrados parcial o totalmente con cueros u otros materiales sustitutos de piel o cuero; otros articulos de marroquineria: llaveros, adornos, alburnes u otros productos confeccionados con piel, cuero o materiales sustitutos; articulos de escritorio o papeleria forrados parcial o totalmente de piel, cuero o materiales sustitutos; guarnicioneria*". In pari data, le medesime disposizioni furono estese, con orden de 15 de febrero de 1990, a "*todo tipo de guante, cualquiera que sea el material empleado en su elaboracion, que sirva para cubrir total o parcialmente la mano. quedan exceptuados del ambito de aplicacion los guantes de seguridad destinados a uso profesional y aquellos otros que tengan una regulacion especifica*".

territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano l'etichettatura di determinate calzature o di calzature in generale"; l'articolo 5, poi, completa la previsione disponendo che "informazioni scritte supplementari apposte se del caso sull'etichetta potranno accompagnare le indicazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri tuttavia non possono vietare od ostacolare l'immissione sul mercato di calzature conformi al disposto della presente direttiva, come previsto all'articolo 3".

Non si può, invero, ravvisare nel corpo della direttiva 94/11/CE una norma dotata del livello di tassatività raggiunto dall'articolo 4 della direttiva 2000/36/CE per il cioccolato (per il quale, si rammenta, gli Stati membri non possono adottare, per i prodotti indicati nell'allegato I, disposizioni nazionali non previste dalla stessa direttiva 2000/36): le forme di tutela della proprietà intellettuale cui si addivene con le ordinarie previsioni civilistiche (e con le sanzioni penali che ulteriormente le rafforzano) potrebbero quindi ritenersi non inibite¹⁴, tant'è vero che - proprio in materia calzaturiera - esse sono state ribadite di recente dalla Cassazione penale¹⁵ (si veda la scheda di lettura dell'articolo 4). Ma il problema delle potenziali antinomie con la disciplina dell'Unione europea sussisteva per la legge del 1966 e continua a sussistere anche per le nuove discipline che dovessero impattare sulla materia. Per questo motivo, sia il decreto francese, sia il decreto spagnolo offrono interessanti modalità di regolazione delle possibili antinomie con la disciplina europea.

L'articolo 6 del decreto francese n. 2010-29 esclude dall'ambito di applicazione delle sue norme i prodotti "legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo od in Turchia". L'articolo unico del *real decreto* 165/1988, *de 29 de enero*, invece, nel modificare il *real decreto*

¹⁴ Anzi, corroborano l'efficacia del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (regolamento «anti-contraffazione») e conferiscono alla produzione dell'Unione un ulteriore e rilevante strumento di tutela e valorizzazione.

¹⁵ La Corte di cassazione, sez. V penale, con la sentenza 2 marzo 2009, n. 9261, sanzionò l'apposizione *sine titulo* sulle calzature di una stampigliatura del tipo "vera pelle" e/o "vero cuoio": essa è registrata e protetta dal diritto sulla proprietà industriale da parte dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie (UNIC). Pur non essendo assimilabile ad una falsa stampigliatura *'made in Italy'* od all'apposizione di segni o figure idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (per cui fuoriesce dal campo di applicazione del comma 49 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 - legge finanziaria 2004), la fattispecie - commercializzando prodotti industriali con marchio contraffatto - integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"), la cui previsione è volta alla tutela della fede pubblica. La Cassazione confermò pertanto la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo delle calzature riportanti il marchio "vera pelle" e "vero cuoio" contraffatto adottato dalle dogane in pendenza di indagini volte ad accertare la sussistenza del sopra citato reato.

769/1984, prevedeva una disciplina derogatoria per i prodotti provenienti dall'interno dell'Unione, "*con el objeto de evitar posibles trabas a la libre circulacion de los productos citados dentro del mercado comunitario*"¹⁶.

Inoltre, non si può omettere di considerare l'evoluzione stessa della normativa europea *de iure condendo* in questo settore: il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato il testo emendato di una risoluzione legislativa recante proposta di regolamento sull'indicazione del Paese d'origine di determinati prodotti d'importazione da paesi terzi. Tale proposta (P7_TC1-COD(2005)0254, relatrice Muscardini) risulta all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione (dossier interistituzionale 2005/0254 (COD)): in essa si affronta non solo la questione dell'assenza - nel diritto dell'Unione - di "norme armonizzate o prassi uniformi sul marchio di origine nell'Unione" (primo considerando), ma si ricorda che "sono stati segnalati numerosi casi di incidenti relativi alla salute e alla sicurezza derivanti da prodotti importati nell'Unione europea da paesi terzi. Una chiara indicazione dell'origine fornirà ai cittadini dell'Unione maggiori informazioni e un maggiore controllo sulle loro scelte, mettendoli in tal modo al riparo dall'acquisto inconsapevole di prodotti potenzialmente di dubbia qualità" (decimo considerando). Nella dichiarazione per cui è "opportuno che le autorità doganali degli Stati membri effettuino le verifiche e i controlli alla frontiera sull'applicazione del presente Regolamento attraverso un'unica procedura armonizzata, in modo da evitare aggravii amministrativi e burocratici", non può quindi non ravvisarsi l'esigenza che si progredisca ulteriormente in direzione di quella disciplina comune della presentazione del prodotto, a fini di tutela della capacità di scelta informata e consapevole del consumatore in ordine alle sue qualità merceologiche. Orbene, l'articolo 1 della proposta¹⁷ prevede che "il presente regolamento si applica unicamente ai prodotti destinati ai consumatori finali (...). In caso di materie tessili e loro manufatti (capitoli dal 50 al 63), calzature, ghette ed oggetti simili" (capitolo 64)¹⁸, "*agli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (codici NC 4303/4304), lavori di cuoio o di pelle, oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella (codici NC 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)), per «prodotto di consumo finale» s'intende il prodotto finito e/o il prodotto semilavorato che deve*

¹⁶ Relazione del Re al decreto, in BOE número 48 de 25/2/1988, página 6057.

¹⁷ P7_TC1-COD(2005)0254: Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi.

¹⁸ V. le Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2011/C 137/01), sezione XII, capitolo 64 (calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti), pubblicate nella GUUE del 6 maggio 2010, C 137/248 e segg.: come si vede, si trattava degli unici prodotti per i quali operava un'apposita competenza europea alla determinazione merceologica comune.

essere sottoposto ad ulteriori fasi di lavorazione nell'Unione prima di essere commercializzato" (corsi aggiunti).

L'orientamento *de iure condendo* dell'Unione è quindi di esaltare ulteriormente la sua capacità di armonizzazione della disciplina delle qualità merceologiche del prodotto in pelle o cuoio, anche al di fuori dello stretto campo calzaturiero sin qui affrontato a Bruxelles; pertanto il legislatore nazionale è ulteriormente sollecitato a prevenire le antinomie in cui una normazione avulsa dal contesto sovranazionale potrebbe incorrere.

Si rammenta che, in via giurisprudenziale è stato ripetutamente affermato che la primazia del diritto europeo¹⁹ comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti, l'Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Roma, come novellato dal Trattato di Lisbona, salva la potestà di attuazione degli atti dell'Unione, spettante agli Stati membri. Il Protocollo sul mercato interno e la concorrenza, annesso al menzionato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, stabilisce che potranno essere adottate tutte le misure necessarie, anche nell'esercizio dei poteri impliciti di cui all'art. 352 del Trattato (*ex art. 308*), in vista della realizzazione di un mercato interno, caratterizzato dalla piena attuazione delle quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dal generale divieto di discriminazione e di misure ad effetto equivalente alle restrizioni, quali obiettivi primari dell'Unione europea, alla cui garanzia le regole di concorrenza sono funzionali.

¹⁹ Per la primazia del diritto comunitario rispetto alle norme interne confliggenti anche anteriori, vds., tra le tante, Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. Enel*; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa *Lutticke*; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa *Reyners*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*; Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, *Fratelli Costanzo*, in cui la Corte ha precisato che la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali", a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario; Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 1984 n. 170, *Granital*.

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da

enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

Rispetto alla definizione merceologica di cui all'articolo 1, quello proposto all'articolo 2 è un diverso ordine di questioni, ruotante intorno alla necessità - enunciata dalla relazione al disegno di legge - che oltre ai requisiti "sostanziali" siano "rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori" (**comma 1**).

La modalità della determinazione di questi requisiti ulteriori - che atterrebbero ad appositi "modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione" (**comma 2**) - è la loro certificazione da parte di "enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali". Il fatto che il **comma 3** preveda la possibilità - per le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative - di riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti conferma, *a contrario*, che lo scopo del comma 2 è invece quello di introdurre un requisito certificatorio necessario per tutte le "imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1".

Al di là dell'accreditamento, però, gli enti terzi richiamati sono sottoposti ad un'apposita disciplina, di fonte europea, che regola il loro ruolo su basi essenzialmente volontarie, in quanto i modelli organizzativi, gestionali e lavorativi in essi previsti si traducono nella fissazione di un codice di qualità (normativamente incentivato) più che in uno "zoccolo duro" al di sotto del quale non è possibile andare (normativamente sanzionato)²⁰.

Secondo la direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per

²⁰ Come si potrebbe ritenere, leggendo l'articolo 4, se la sanzione amministrativa scattasse in caso di violazione anche del solo articolo 2.

applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO); norma europea (EN); norma nazionale (UNI). Pertanto le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc..

Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, documenti normativi che definiscono le caratteristiche di prodotti e processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge.

Le norme tecniche sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche.

In Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)²¹ e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano)²² che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello

²¹ L'UNI, l'ente di normazione italiano, nasce nel 1921 in seno all'AIMA (Associazione nazionale per gli industriali della meccanica), da cui nel 1928 si distacca assumendo la nuova denominazione. È un'associazione di diritto privato con personalità giuridica, di cui fanno parte enti pubblici, associazioni, aziende, istituti tecnici, di istruzione ed economici, 14 enti federati e persone fisiche. In particolare, fanno parte dell'UNI i Ministeri interessati e, fra gli enti pubblici, l'ENEA e il CNR. Gli enti federati sono associazioni di normazione che operano in specifici settori industriali predisponendo progetti di norme tradotte dall'UNI in norme nazionali.

Obiettivi principali dell'UNI sono:

- 1) elaborare progetti, adottare e pubblicare norme nazionali e documenti normativi;
- 2) promuovere studi, pubblicazioni e altre iniziative per la diffusione della normazione;
- 3) collaborare anche con gli altri enti nazionali di normazione alle attività dell'ISO e del CEN (rispettivamente enti di normazione internazionale ed europea);
- 4) promuovere un'attività nazionale di certificazione;
- 5) concedere il diritto d'uso del Marchio UNI ai prodotti conformi alle norme dell'ente;
- 6) costituire archivi di norme nazionali ed estere.

La competenza dell'UNI è relativa all'emanazione di norme tecniche volontarie in tutti i settori (esclusi quello elettronico ed elettrotecnico). L'attività normativa si sviluppa in parte presso le commissioni UNI e in parte presso gli enti federati. L'UNI è membro dell'ISO (*International Organization for Standardization*) e del CEN (*Comitato Europeo di Normazione*). Ma mentre per quanto riguarda l'ISO gli enti di normazione membri hanno la possibilità di adottare la norma ISO a livello nazionale, per esempio per mezzo di una loro pubblicazione nella lingua nazionale, oppure di utilizzare la norma ISO quale base per l'elaborazione di una norma nazionale, gli enti di normazione della UE europei hanno l'obbligo di recepire a livello nazionale le norme EN ed a ritirare le norme nazionali in contrasto.

²² Il CEN (*Comitato Europeo di Normazione*), è l'organismo di normazione europeo. Si tratta di una libera associazione fondata allo scopo di sviluppare l'attività normativa in campo europeo in tutti i settori tecnici con la sola esclusione del settore elettrico, affidato al CENELEC, e di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali con l'eliminazione delle barriere tecniche costituite dall'esistenza di norme tecniche nazionali fra loro non armonizzate. L'Italia è rappresentata presso il CEN dall'UNI.

internazionale (ISO - *International Organization for Standardization* e IEC - *International Electrotechnical Commission*)²³.

Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora le Pubbliche Amministrazioni, ritenendole determinanti in materia di sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell'ambiente, le richiamino nei documenti legislativi. In tali casi, però, si pone il problema - che si sarebbe posto in sede di esecuzione della legge n. 55 del 2010, se fossero stati predisposti i decreti attuativi di cui all'articolo 2 - della previa notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno

²³ L'ISO, "*International Organisation for Standardization*", è l'Ente di normazione che provvede all'elaborazione di norme tecniche a livello mondiale. Costituita nel 1947, l'ISO è una federazione non governativa che abbraccia 140 enti normatori di altrettante nazioni a livello mondiale. L'ISO promuove lo sviluppo e l'unificazione normativa per consentire e facilitare lo scambio dei beni e dei servizi. Coordina l'ambiente scientifico, tecnologico ed economico e fissa riferimenti vincolanti per una pluralità di settori (informatica, meccanica, ecc.). I lavori dell'ISO sono il risultato di lunghi accordi internazionali e danno luogo a "*International Standards*". I Paesi aderenti all'accordo, tramite i singoli comitati di standardizzazione nazionali, si impegnano ad introdurre gli "*International Standards*" nelle corrispondenti norme nazionali. Le norme Iso sono elaborate dall'*International Organization for Standardization* (Iso) di Ginevra, che nel 1987 ha emesso un insieme di norme - denominate ISO 9000 - per standardizzare nel mondo lo scambio di beni e servizi. Le norme ISO 9000 definiscono soprattutto gli aspetti qualitativi di tale scambio ed indicano ad un'impresa come essa debba operare per garantire un costante livello di qualità e soddisfare così le esigenze dei propri clienti. Tali norme (modificate una prima volta nel 1994 e una seconda nel 2000) rappresentano dunque il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni. La ISO 9001:2000 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione il cliente e la sua soddisfazione ed il continuo miglioramento delle prestazioni offerte dall'azienda, siano esse espresse in termini di prodotto o di servizio. A livello europeo, le norme Iso 9000 sono state recepite e pubblicate dal Cen (*Comité européen de normalisation*), e in Italia dall'Uni (Ente nazionale italiano di unificazione). Tra le norme volontarie, *in subjecta materia*, vi sono: UNI 10594:1999 - caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera; UNI 11077:2004 Cuoio - caratteristiche e requisiti dei cuoi idonei. Sono molto diffusi i marchi "Vero cuoio" e "Vera pelle" che sono rilasciati dalla UNIC-Unione Nazionale Industria Conciaria a seguito delle certificazioni dell'ICEC - Istituto di certificazione della qualità per l'industria conciaria che corrispondono alle seguenti definizioni:

- Prodotto in pelle o cuoio: prodotto finito in cui la parte principale e interamente in pelle.
- Prodotto prevalentemente in pelle o cuoio: prodotto finito in cui l'80% in superficie di quanto sopra definito e in pelle o cuoio.
- Cuoio e il termine che si adotta per definire un prodotto "più o meno intatto". Qualora il prodotto sia composto da pezzetti, polveri, particelle fibrose di cuoio tenute insieme da un legante (colla), così da ottenere dei fogli, questi non possono assumere la denominazione di "cuoio". Tuttavia se il cuoio ha una strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm.
- Il "cuoio pieno fiore" e il prodotto integro che non ha subito sfioritura, scarnatura o spaccatura.
- Il "cuoio rivestito" e il prodotto alla cui superficie è incollato un rivestimento il cui spessore deve superare 0,15 mm.
- Il "cuoio pieno fiore" e il "cuoio rivestito" vengono contraddistinti da due simboli diversi che devono essere applicati sulle singole parti componenti la calzatura.

1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998. Infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giudicato soggette all'obbligo di notifica (in quanto "regole tecniche") le norme particolareggiate che definiscono le condizioni relative ai collaudi di qualità e di efficienza che devono essere soddisfatte affinché un prodotto possa essere omologato e distribuito²⁴.

In una tematica laterale (che si interseca con le previsioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3), la Corte ha avuto modo di precisare che un contrassegno finalizzato all'informazione del pubblico circa gli effetti di un prodotto sull'ambiente non si distingue (...) da altri contrassegni che ricordano ai consumatori stessi gli effetti nocivi sull'ambiente dei prodotti di cui trattasi²⁵. E' presumibile che tale massima si applicherebbe anche all'ostentazione sul prodotto (sotto forma di marchio) della certificazione dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, che pertanto richiederebbe la previa notifica alla Commissione europea, anche laddove non si procedesse alla costituzione facoltativa del consorzio di cui al comma 3.

Infine, si rammenta che il parere favorevole - espresso²⁶ dalla Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV) della Camera dei deputati il 25 novembre 2009 sul nuovo testo dell'Atto Camera n. 2624 (Reguzzoni e abb. - *Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani*) - sottolineò l'ambito di interferenza della questione delle denominazioni (sia pure, in quel caso, riferite all'origine) con l'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, il 19 novembre 2009 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: esso "interviene sulla stessa materia con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come «*made in Italy*», che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135/2009, per tale motivo, come segnalato nella relazione illustrativa (A. S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali - ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad

²⁴ Sentenza del 20 giugno 1996, *Semeraro Casa Uno*, cause riunite C-418/93-C-421/93, C-460/93 - C-462/93, C-464/93, C-9/94-C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94, Racc. p. I-2975, punto 26 della motivazione.

²⁵ Sentenza del 20 marzo 1997, *Bic Benelux*, causa C-13/96, Racc. p. I-1753, punto 24 della motivazione.

²⁶ Pubblicato nel 251° *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari* della Camera dei deputati della XVI legislatura, pag. 870-871.

esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, *Commissione/Regno Unito*, punto 21: «(...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte»."

Articolo 3

1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano,

prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

La disposizione riproduce buona parte della tecnica redazionale della legge n. 1112 del 1966. Il **comma 1**, infatti, si muove sulla falsariga dell'articolo 3 di quella legge, vietando di mettere in vendita o altrimenti in commercio con i nomi «cuoio» «pelle» e loro derivati o sinonimi, «pelliccia» o «pellicceria», ovvero sotto i nomi generici di «pellame» e «pelletteria», prodotti che non soddisfino i requisiti sostanziali di cui all'articolo 1; la nuova norma aggiunge soltanto che la prescrizione si applica anche a termini tradotti in lingua diversa dall'italiano.

Il **comma 2**, poi, nei fatti rimodula quanto previsto all'articolo 4 della legge del 1966: essa si limitava a prevedere che "le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero", mentre la nuova norma introdurrebbe un obbligo di etichettatura, con l'indicazione dello Stato di provenienza, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, comma 1.

Si tratta di due previsioni che non si pongono nel solco delle metodologie redazionali seguite in altri ordinamenti di *Civil law* per ridurre le antinomie con l'ordinamento europeo (cfr. scheda di lettura dell'articolo 1). Da un lato si pone il problema di evitare di ostacolare la libera circolazione delle merci in ambito interno all'Unione europea, risolto dall'articolo 6 del decreto francese n. 2010-29 (escludendo dall'ambito di applicazione i prodotti "legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo od in Turchia") e dall'articolo unico del decreto spagnolo n. 165/1988 (che prevedeva una disciplina derogatoria per i prodotti provenienti dall'interno dell'Unione).

Dall'altro lato, per quanto detto (cfr. scheda di lettura dell'articolo 2) in ordine all'obbligo della previa notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, la Corte di giustizia dell'Unione europea,

nella sentenza "Colim"²⁷, ha distinto tra l'obbligo di trasmettere al consumatore talune informazioni su un prodotto (tramite l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e il certificato di garanzia) e l'obbligo di esprimere tali informazioni in una determinata lingua: solo il secondo non costituisce una "regola tecnica", ma solo una regola accessoria, che quindi non deve essere notificata; per il primo, che incide sul prodotto o sulla sua commercializzazione, la notifica è tassativa.

La Corte ha anche statuito (Sentenza del 16 novembre 2000, *Donkersteeg*, causa C-37/99, Racc. p. I-10223, § 21) che una disposizione nazionale che richiede solo che siano presenti in un'azienda determinati apparecchi, senza alcuna attinenza con la produzione propriamente detta, non costituisce una specificazione tecnica da notificare²⁸; invece, una specificazione tecnica obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto è regola tecnica soggetta all'obbligo di previa notifica. Si potrebbe pertanto sostenere (anche se la relazione illustrativa del disegno di legge sul punto appare di precario supporto) che l'obbligo posto in capo alle imprese specializzate nella lavorazione delle pelli e del cuoio - ai sensi dell'articolo 2 - non ha una ricaduta sulla commercializzazione dei relativi prodotti: resta però la sanzione dell'articolo 4 (che pare coprire la legge nella sua interezza, e quindi anche l'articolo 2) e, comunque, l'eccentricità - rispetto al sistema del mercato unico - della previsione del comma 2. Non soltanto esso in via generale si riferisce alle lavorazioni ottenute "in Paesi esteri", ma impone anche un obbligo di etichettatura di provenienza: sul punto, l'obbligo di previa notifica alla Commissione è consacrato dal fatto che la Corte di giustizia considera "regola tecnica" quella che impone l'indicazione sull'etichetta dell'origine di un prodotto (Sentenza del 26 settembre 2000, *Unilever*, causa C-443/98, Racc. p. I-7535, punto 26 della motivazione).

Infine, va valutato l'ambito di interferenza del sintagma "ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri" con il reg. 2913/1992/CE del 12 ottobre 1992, c.d. Codice doganale comunitario, che agli artt. 23 e 24 individua come Paese d'origine di un prodotto quello di integrale estrazione e lavorazione, ovvero, in caso di fasi di lavorazione distinte in più Paesi, quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale²⁹.

²⁷ Sentenza del 3 giugno 1999, causa C-33/97, *Colim NV c/Bigg's Continet Nord NV*, Racc. p. I-3175, §§ 27-29.

²⁸ Nel caso di specie, la regolamentazione non imponeva alcuna restrizione alla messa in commercio né all'utilizzo dei prodotti (suini) per i quali non era stato rispettato il procedimento di produzione (vaccinazione): Sentenza del 16 novembre 2000, *Donkersteeg*, §§ 32-34.

²⁹ Per tutte Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2005-20 gennaio 2006, n. 2648, *Giordani*, in *Riv. pen.*, 2006, 819; in dottrina Gualtieri, *sub artt. 517-517-quinquies*, in Dolcini-Marinucci (diretto da), *Codice penale commentato*, t. II, ed. III, Milano, 2011, 4957 ss.; Madeo, *Obblighi di indicazione di provenienza e nuovi criteri per il «made in Italy»*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 13 ss.; Id., *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, *ibidem*, 2010, 10 ss.; Cerioni, *L'enforcement della tutela del made in Italy*, in *Dir. ind.*, 2010, 9 ss.; Marengi, *Brevi note a margine della riforma del diritto penale industriale*, *ibidem*, 2009, 463 ss..

Articolo 4

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000 e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge può anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Il **comma 1** assiste con una sanzione amministrativa (aggiornata in euro e più elevata rispetto alle previsioni³⁰ dell'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966) la disciplina recata dalla legge, senza distinguere tra le singole disposizioni e, pertanto, verosimilmente a tutela di tutte.

La vecchia legge registra giurisprudenza assai datata. Si rinviene una pronuncia³¹ della Pretura di Torino 18 ottobre 1991, secondo cui "non sussiste la violazione amministrativa, prevista dagli art. 2, 5 l. 16 dicembre 1966 n. 1112, che vietano e sanzionano l'uso in commercio, dei termini cuoio, pelle e pelliccia per i capi non provenienti da spoglie di animali, qualora il commerciante di pellicce, c.d. ecologiche, usi il termine pelliccia, accompagnato dall'aggettivo artificiale, previsto peraltro anche in regolamento CEE n. 2472 del 1990, falsa o finta. Infatti la citata normativa va interpretata nel senso che il nostro legislatore non ha voluto vietare, in senso assoluto, l'uso del termine pelle, pelliccia o cuoio per tutti i capi non provenienti da animali, tant'è che termini come finta pelle erano già diffusi prima che entrasse in vigore la legge n. 1112 del 1966, ma per la tutela del consumatore e per la serietà del traffico, ha voluto imporre ai commercianti un adeguato segno di distinzione tra le pellicce animali e quelle non provenienti da animali. Peraltro, il termine ecologico è quello meno indicato per distinguere, da una pelliccia animale, una pelliccia di derivazione non animale"³².

³⁰ Da lire 60.000 a lire 1.500.000, siccome la sanzione originaria dell'ammenda era stata depenalizzata dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, che aveva anche elevato l'importo (art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge).

³¹ *Lupi c. Upica*, in Riv. giur. polizia locale 1992, 238.

³² Anche la memoria predisposta dall'Unione nazionale industria conciaria (UNIC) per l'audizione del 15 maggio 2012 in decima Commissione del Senato, lamenta quanto segue: «Il proliferare di terminologie ambigue e bugiarde quali “ecopelle”, “pelle ecologica”, “pelle sintetica”, “finta pelliccia”, “pelliccia ecologica”, insieme con l'appropriazione straniera dei sostantivi della lingua italiana (pelle, cuoio, pelliccia) per etichettare i loro articoli, hanno causato gravi danni. Il suffisso “eco”, con evidente rinvio all'ecologia, induce il consumatore a credere trattarsi di materiale alternativo alla pelle con impatto ambientale inferiore; mentre in realtà è materia plastica derivata dal petrolio, risorsa non rinnovabile ed

Si spiega pertanto quanto ricordato dal relatore Izzo nella seduta introduttiva dell'esame in sede referente: «le stesse denominazioni "vero cuoio" oppure "vera pelle" che troviamo impresse su determinati prodotti sono appositi marchi registrati dall'Unione nazionale industria conciaria (UNIC), proprietaria degli stessi. Rileva come tutto ciò sia a garanzia del consumatore, per indicargli che quello che ha davanti è un prodotto che non contiene composti tossici o nocivi e con caratteristiche adeguate. Tuttavia tutto questo oggi non basta, se si considerano l'ampia normativa in materia di tutela dell'ambiente e l'inquinamento che può essere determinato dai processi di lavorazione nell'industria conciaria"³³.

La forma di tutela penale preferita, quindi, è diventata³⁴ quella apprestata dall'art. 474 cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), sia pur con il limite rappresentato dal peculiare ambito della fattispecie: per Tribunale La Spezia, sentenza 1° febbraio 2012, n. 101, ad esempio, non integra affatto uso illecito del marchio registrato "vera pelle" il fatto di avere, in concreto, acquistato la pelle recante il marchio vera pelle da società "legittimamente titolare di licenza d'uso del marchio di cui si discute e di averla poi esportata all'estero, e più precisamente in India per la lavorazione e produzione delle scarpe, e di averla successivamente reimportata in Italia come prodotto finito". In sostanza se il marchio si riferisce a pelle prodotta da società licenziataria della Unione Nazionale Industrie Conciarie, non è da considerare illecita l'importazione di prodotto finito (nella specie scarpe recanti il marchio "vera pelle") ottenuta con quella stessa pelle, anche se l'importazione nella successiva commercializzazione in Italia sono effettuate da soggetto che non è titolare di licenza d'uso del marchio "vera pelle"³⁵.

Ha natura espressamente aggiuntiva l'azione civilistica apprestata poi al **comma 2**, ove si conferisce legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

In proposito, possono essere utili coordinamenti, volti a mutuare procedure e requisiti, da alcuni degli istituti più recentemente introdotti nell'ordinamento. Ad esempio, l'art. 62 comma 10 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, fa salve le azioni in giudizio

inquinante. Abbiamo appena ottenuto il primo risultato positivo con la recente adozione nel dizionario Zanichelli della corretta definizione di "ecopelle" (Cfr. "lo Zingarelli 2012", pag. 761), cioè pelle animale (risorsa rinnovabile e sottratta all'inquinamento) conciata nel rispetto dell'ambiente. Casi simili fuori Italia sono "cuir écologique", "cuir bio", "cuero ecologico", "ecopiel", "bonded leather"».

³³ Decima Commissione del Senato, Resoconto sommario n. 259 del 17 gennaio 2012.

³⁴ Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 9261 del 03/02/2009, Hu : "Integra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. la condotta di commercializzazione di prodotti recanti il marchio "vera pelle" o "vero cuoio " contraffatto".

³⁵ Il problema si pone anche per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 c.p.: su tale questione (unitamente all'articolo 4, comma 49, l. n. 350/2003) v. Giovanni Manca, *Made in Italy e operazioni commerciali estero su estero: l'irrilevanza penale del mero transito in Italia di merci ingannevolmente contrassegnate*, in *Resp. civ. e prev.* 2011, 11, 2323, nota a Cassazione penale, 21/01/2010, n. 8734, sez. III.

- per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU³⁶ e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. L'articolo 7 dello stesso decreto-legge accoglie la richiesta contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato³⁷ di estendere alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive: con l'integrazione ivi disposta, il titolo del codice del consumo sulle pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali si applica anche alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese³⁸.

³⁶ Il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU), composto dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato istituito con L. 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo), il cui articolo 136 del codice del consumo prevede che siedo presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata. Il CNCU è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Dura in carica tre anni. I compiti del Consiglio riguardano, fra l'altro, l'espressione di pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, la formulazione di proposte, la promozione di ricerche, l'elaborazione di programmi di informazione.

³⁷ Autorità garante della concorrenza e del mercato, AS901 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza* (Roma, 5 gennaio 2012), in Bollettino edizione speciale del 9 gennaio 2012: le imprese - che per la segnalazione dell'Autorità meritano le tutele attualmente previste dal Codice del Consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche - sono le "microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro) (...) si propone pertanto di: (...) modificare l'art. 18 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) introducendo la nozione di microimprese, come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003".

³⁸ Il decreto legislativo n. 145 del 2007, adottato in base alla delega conferita dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005*» (art. 1, allegato A), reca peraltro norme di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, per tale intendendosi qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente (art. 2). Il decreto n. 145 si propone (art. 1) di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (ovvero qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente). L'esercizio delle funzioni di tutela viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 8, comma 1). In particolare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8, l'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita e può altresì disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, l'Autorità comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni

Il comma 2 dell'articolo 139 del codice medesimo estende la legittimazione ad agire anche agli "organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee": essa quindi si affianca a quella che il comma 1 riconosce, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice medesimo.

Anche qui la norma potrebbe impattare sulle vigenti forme di tutela civilistica, che viene ricercata sempre più invocando la normativa sui marchi. Sul problema dei requisiti di registrazione e di validità del marchio di forma³⁹, la giurisprudenza ha riconosciuto tutela alla situazione in cui vengono a trovarsi

informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano, a tal fine, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato): si tratta delle disposizioni che regolano l'istruttoria condotta dall'Autorità nei casi di presunta infrazione delle norme che vietano le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante. Nell'ambito di tale procedura, l'Autorità può in ogni momento: richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria stessa; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante (art. 14, comma 2). Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e i funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, vincolati dal segreto d'ufficio (commi 3 e 4). Il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145 dispone che in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del citato art. 14, comma 2 della legge n. 287 del 1990, l'Autorità stessa applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Lo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 145, al comma 8, prevede anche che l'Autorità, ove ritenga la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, ne possa vietare la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata, e disporre, con il medesimo provvedimento, la pubblicazione della delibera nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito possano continuare a produrre effetti. Al comma 9 si prevede che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità disponga inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. Infine, ai sensi del comma 12 dell'articolo 8 l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, nei seguenti casi: inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 (sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza), 8 (divieto di diffusione e, ove già iniziata, di continuazione, di pubblicità ingannevole o comparativa illecita) e 10 (provvedimenti inibitori di pubblicità inserite sulla confezione di prodotti); mancato rispetto degli impegni assunti dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità, con eventuale pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista, disposta dall'Autorità (comma 7).

³⁹ V. Anna Maria Toni, *Brevi note in tema di novità e capacità distintiva del marchio di forma*, in *Giur. comm.* 2005, 5, 603, nota a Corte Appello Torino, sez. ad. gen. 2/1/2004.

quei marchi il cui nucleo ideologico e sostanziale corrisponda e si risolva in forme proprie di prodotti e/o materiali da tempo standardizzate (a proposito di un tipo di lavorazione del cuoio c.d. a "granopaglia")⁴⁰. In un diverso caso - in cui i sei marchi per cui era causa (tutti identici salvo le diverse colorazioni) erano costituiti "dalla fotografia di un rettangolo di pellame denominato cuoio-paglia, corteccia, paglia, granopaglia o, in francese, *cuir-épi*" - è stato notato⁴¹ che col termine "prodotto" la sentenza "non si riferisce alle borse o a quant'altro sia stato fabbricato col pellame cuoio-paglia, bensì proprio al pellame, perché quello è stato assunto ad oggetto dell'asserito marchio". Infine, la dottrina⁴² s'è soffermata sul marchio costituito da una forma tridimensionale che dà un valore estetico intrinseco al prodotto: tale può essere quello del cuoio *épii*, e cioè un tipo di cuoio pressato e graffiato con una tecnica a caldo, in quanto alla relativa forma, «risolvendosi nell'aspetto esteriore del prodotto che non consente alternative», il giudice⁴³ ha attribuito una valenza estetica, ma non distintiva.

⁴⁰ App. Milano, 7 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2002, 2346.

⁴¹ Fernanda Sarzi-Sartori, *Nota alla sentenza n. 11873/2000 Trib. Milano 2/11/2000*, in *Riv. dir. ind.* 2001, 3, 215.

⁴² Ferdinando Cionti, *Il volto del prodotto*, in *Riv. dir. ind.* 2010, 4-5, 0278, nota a Cassazione civile, 9/10/2009, n. 22929, sez. I.

⁴³ Trib. Milano 2 novembre 2000, in *GADI*, 2001, 459.

Articolo 5

1. La legge 16 dicembre 1966, n.1112 è abrogata.

Il **comma 1** abroga la legge precedente in materia, cioè la n. 1112 del 1966.

Giova ricordare che la legge in questione rientrava tra le eccezioni nominate dalla cd. manovra taglia-leggi, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*)⁴⁴.

Pertanto essa è da considerarsi vigente per espressa norma di legge; evidentemente, essa non sarebbe potuta rientrare tra le eccezioni non nominate di cui alla clausola generale di cui al comma 17 dell'articolo 14 del decreto citato, ai sensi del quale "rimangono in vigore:

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
- c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
- e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale."

⁴⁴ All'allegato 1, , esso include: «n. 2115- LEGGE - 1112 - 16/12/1966 DISCIPLINA DELL'USO DEI NOMI "CUOIO" "PELLE" E "PELLICCIA" E DEI TERMINI CHE NE DERIVANO - Sviluppo economico»

Ultimi dossier del Servizio Studi

- 354 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”
- 355 Dossier Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 3271)
- 356 Dossier Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'Istat
- 357 Testo a fronte Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a *referendum* nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)
- 358 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3284 “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
- 359 Dossier Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell' Autorità bancaria europea, dell' Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
- 360 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- 361 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
- 362 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
- 363 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
- 364 Dossier FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)
- 365 Dossier Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".